

Fallimenti adottivi

La crisi di un sistema

Silvia Frisulli*

Abstract

L'articolo prende in esame il tema dell'adozione, nazionale ed internazionale, soffermandosi sulla questione dei fallimenti adottivi, àmbito di ricerca approfondito in letteratura, soprattutto in relazione al periodo dell'adolescenza. L'adozione, oltre che essere un istituto giuridico, è un fenomeno che investe l'intero sistema sociale. L'iter adottivo è una "storia familiare" carica di profondi significati e aspettative da parte delle coppie che hanno deciso di accogliere un figlio nella loro vita, ma non sempre la coppia è in grado da sola di far fronte e superare le criticità e le variabili non sempre determinabili, mettendo così a rischio l'adozione stessa. È necessario pertanto, "fare sistema", intendendo con ciò accompagnare e supportare le famiglie adottive con interventi finalizzati a sviluppare le risorse e le capacità genitoriali, attraverso la rete di tutti i servizi istituzionali che a vario titolo sono chiamati a vigilare innanzitutto per la tutela e per il sostegno del minore adottato.

The article examines the theme of adoption, both nationally and internationally, focusing on the question of adoptive failures, a thorough research framework in literature, especially in relation to the period of adolescence. Adopting as well as being a legal institution is a phenomenon that invests the whole social system. Adoptive iterative is a "family history" filled with deep meanings and expectations from couples who have decided to welcome a child in their lives, but not always the couple is able alone to cope and overcome the critical and the variables not always determinable, thus endangering the adoption itself. It is therefore necessary to "make a system", thus intending to accompany and support adoptive families with interventions aimed at developing parental resources and capacities, through the network of all institutional services that are in various respects called upon to monitor first and foremost protection and support for the adopted child.

* Avvocato del Tribunale della Rota Romana.

1. Introduzione e riferimenti normativi

Molte coppie italiane, da diverso tempo ormai, hanno scelto la via dell'adozione, soprattutto quella internazionale, per realizzare il loro desiderio di essere genitori, accettando di conseguenza tutte le sfide che un iter così complesso comporta. A tal riguardo il Legislatore italiano ha emanato norme che tutelano, innanzitutto, il diritto del bambino ad avere una famiglia nella quale realizzare tutti i suoi bisogni per una sana crescita psico-fisica ed affettiva.

Con le leggi 184/83 e 476/98 sulle adozioni internazionali, la normativa italiana cerca di tutelare i diritti dei minori affinché tutto il percorso adottivo avvenga attraverso una rete di competenze (Giudici, Assistenti sociali, Sociologi, ecc.) nel rispetto della relazione nascente tra adottante e genitori adottivi. Tuttavia, si sono registrate vere e proprie difficoltà nella "nuova famiglia", soprattutto nel periodo adolescenziale dei figli, difficoltà che in alcuni casi si sono poi trasformate in veri e propri *fallimenti adottivi*, poiché negli adolescenti adottati, quella che può essere una "normale" crisi esistenziale, può trasformarsi in una rottura del legame creatosi nella famiglia adottiva quando la relazione familiare non è decollata, ovvero quando negli anni precedenti il rapporto tra genitori adottivi e minore non si è strutturato adeguatamente lasciando quindi aperte le porte a crisi profonde, a volte irreversibili.

Esplorando brevemente il panorama giuridico italiano, è indubbio poter confermare che la svolta decisiva, riguardo la tutela dei diritti dei minori adottati, si è concretizzata negli anni '60, quando con la riforma del diritto di famiglia il minore venne riconosciuto titolare di diritti fondamentali che devono essere tutelati¹.

Con l'emanazione della legge sull'Adozione Speciale del 1967, invero, si stabiliva che il benessere del minore fosse prevalente rispetto agli interessi degli adulti, riconoscendo alla famiglia un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle abilità psicofisiche del bambino e per l'esercizio dei suoi diritti fondamentali. Già la nostra Costituzione del 1948, con gli artt. 30 e 31, aveva sancito l'impegno dello Stato italiano nel sostegno della famiglia attraverso l'erogazione di servizi per sostenerla nell'adempimento dei suoi doveri e, dove necessario, aveva predisposto anche strumenti più radicali

¹ C. Fischetti - F. Croce - G. Hassang, *Un bambino da scoprire*, Phoenix Editrice, Roma 1999, p. 100.

quali l'affido e l'adozione, già sanciti con la legge del 1967 e ratificati nella legge di riforma dell'adozione del 1983².

La lettura della normativa sulle adozioni mette in luce la grande responsabilità che i genitori adottivi si assumono in questa nuova relazione che deve fondarsi su un patto d'amore e su un *patto sociale*, ma l'istituto dell'adozione è molto di più che una situazione giuridica che sorge tra coppia adottante e bambino adottato, poiché si estende alla rete dei legami familiari e sociali di cui la famiglia adottiva fa parte. Si può dire che l'adozione è l'intreccio di numerose variabili che vanno dalle relazioni familiari, agli aspetti più propriamente giuridici e normativi, alla rete sociale che circonda il nucleo familiare fino a comprendere le variabili culturali che concorrono a formare la rappresentazione sociale sull'adozione e sui significati ad essa attribuiti³.

La famiglia adottiva si fonda su legami non di sangue, pertanto un primo stereotipo da superare è legato al concetto di affiliazione genetica che genera pregiudizio nella nostra cultura⁴.

La relazione adottiva si muove su due versanti: il prima e il dopo; si tratta di costruire il proprio ruolo genitoriale superando il senso dell'essere singolo per costruire una famiglia senza legami di sangue. Da questo legame che unisce, indipendentemente dai vincoli genetici, nasce la famiglia adottiva⁵ che si snoda tra duplice appartenenza e superamento dell'evento della nascita a quello adottivo⁶ possibile con l'auto-legittimazione, cioè una legittimazione genitoriale interna che permetterà di raggiungere i presupposti su cui fondare la relazione di appartenenza del bambino⁷. Attraverso questo processo i genitori potranno narrare il cosiddetto "romanzo familiare", che coincide con la storia della famiglia adottiva, esplicitandone il doppio ambito di riferimento. Per questo si può parlare di "patto adottivo" nel senso di un *continuum* dove si incastrano i desideri, i bisogni, le aspettative del figlio, della coppia genitoriale e della famiglia

² *Ibi*, p. 102.

³ D. Bramanti - R. Rosnati, *Il patto adottivo*, FrancoAngeli, Milano 1998, p. 15.

⁴ M. Franzati, *Formazione alle competenze interculturali nell'adozione internazionale*, FrancoAngeli, Milano 2001, p. 22.

⁵ *Ibi*, p. 24.

⁶ D. Guidi - M.N. Tosi, *La restituzione dei bambini stranieri: fallimenti adottivi e indicatori di rischio*, Milano 1995, pp. 5-13.

⁷ E. Scabini - P. Donati, *Famiglia ed adozione internazionale: esperienze, normative e servizi*, Vita e pensiero, Milano 1996, pp. 105-112.

di origine della coppia⁸, dinamiche che possono diventare difficili per la coppia da gestire: per questo il sostegno degli operatori nel post-adozione è fondamentale⁹.

Secondo Rosa Rosnati «gli operatori non hanno il compito di valutare le capacità e mancanze della coppia, bensì di individuare le risorse presenti in ciascuno dei coniugi, nella coppia, nella famiglia e nel contesto sociale», pertanto l'obiettivo sarebbe quello di creare reti sociali che possano sostenere la famiglia adottiva¹⁰.

La costruzione di un legame tra gli operatori e le coppie si costruisce su una fiducia reciproca tesa a garantire un esito positivo dell'adozione e ciò avverrà attraverso percorsi individualizzati nei quali gli operatori con le loro competenze, aiuteranno le nuove famiglie a superare i loro timori o altre situazioni che potrebbero compromettere questo rapporto fiduciario¹¹.

Nella fase post-adozione sarà poi necessario, da parte dei servizi sociali, vigilare sul buon andamento dell'adozione. Quello che appare necessario è il coinvolgimento dell'operatore nella relazione con il nucleo adottivo: alla base di tutto vi deve essere la necessità sia di assicurare alla famiglia sostegno e collaborazione¹², sia di evitare all'adottato situazioni di reiterato abbandono e di conseguenza di un fallimento dell'adozione stessa.

Attraverso il sostegno e l'accompagnamento della coppia genitoriale e del minore, gli operatori sociali devono adoperarsi per comprendere le necessità e le criticità che a diverso titolo possono sorgere e possono minare il patto adottivo¹³.

⁸ O. Greco - S. Ranieri - S. Rosnati, *Il percorso della famiglia adottiva*, Unicopli, Milano 2003, pp. 23-30.

⁹ M. Chistolini, *La famiglia adottiva*, cit., p. 133.

¹⁰ R. Rosnati, *Accompagnare la transizione adottiva*, in "Politiche sociali e servizi", anno V, gennaio-giugno, Università Cattolica, Milano 2002, p. 65.

¹¹ M. Franzati, *Formazione alle competenze interculturali nell'adozione internazionale*, cit., p. 46.

¹² M. Chistolini, *La famiglia adottiva*, cit., p. 135.

¹³ U. Uguzzoni - F. Siboni, *La triade adottiva. Processi di filiazione e affiliazione*, FrancoAngeli, Milano 2011, p. 99.

2. La legislazione in materia di adozione internazionale: il fenomeno delle “restituzioni”

Accanto alle norme per l'adozione nazionale, il Legislatore ha sentito la necessità di emanare delle norme specifiche per l'adozione internazionale. La *ratio* della disciplina legislativa nell'adozione internazionale è la necessità di una maggiore tutela per il bambino che deve lasciare il suo paese di origine per ambientarsi in una nuova realtà sociale. La materia risulta essere molto complessa tanto che il Legislatore, nel Titolo II della legge 4 maggio 1983 n. 184, ha predisposto questa normativa particolare, stabilendo, innanzitutto, che i coniugi che abbiano ricevuto il decreto di idoneità all'adozione internazionale debbano conferire l'incarico ad uno degli Enti autorizzati all'adozione dei minori stranieri. La legge 184/1983, tuttavia, presentava alcune criticità soprattutto riguardo le opportune verifiche sull'effettivo stato di abbandono del minore nel Paese di origine. Per sopperire a tali mancanze è intervenuta la legge 476/1998, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 modificata alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione dei minori stranieri*, che ha modificato e dato attuazione alla convenzione dell'Aja del 1983, ribadendo che l'adozione non è uno strumento per assicurare un figlio per quelle coppie che aspirano a diventare genitori, ma va inserita in un più ampio sistema di interventi per migliorare la qualità di vita del bambino straniero.

Ed ancora, recentemente, è stato attuato uno dei più importanti interventi normativi in materia di tutela dei minori con la legge n. 149 del 28 marzo 2001, recante *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile*, la quale ridefinisce il ruolo delle istituzioni pubbliche a sostegno delle famiglie e i requisiti dell'adozione, nonché il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini; su questo punto, se la legge del 1983 riteneva che i genitori adottivi dovessero essere informati della storia personale del figlio, ma aveva posto per l'adottato il segreto sulle origini, la legge n. 149/2001 invece stabilisce che il minore adottato debba essere informato della sua condizione e che i genitori devono farlo nei modi e nei tempi che ritengono più adeguati ed opportuni. È previsto inoltre che, raggiunti i 25 anni di età, l'adottato possa accedere

autonomamente alle informazioni che riguardano le proprie origini e l'identità dei genitori biologici.

Il quadro normativo si è evoluto ulteriormente e questo lo si può dedurre anche da altri interventi che si sono succeduti.

Con decorrenza dal 1 gennaio 2004, è stato modificato dal DLGS 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, il comma 7 dell'articolo 28 della legge 184/1983 sul diritto all'accesso alle origini dell'adottato. Il testo precedente stabiliva il divieto di accesso alle origini quando l'adottato non fosse stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici avesse dichiarato di non volere essere nominato o avesse manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo, previsione questa che viene meno. Ricordiamo infine che con la legge finanziaria del 2005 è stato istituito il Fondo per il sostegno alle adozioni internazionali, a norma dell'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con la quale si costituiva il fondo per il sostegno alle adozioni internazionali.

Le motivazioni di fondo, che soggiacciono a questa evoluzione normativa, sono primariamente di ordine sociale, dettate per garantire una maggiore protezione dei minori adottati, riducendo al minimo le situazioni di abbandono e promuovendo il nucleo familiare per la sua crescita.

Anche in dottrina sono state avanzate delle proposte riguardanti l'adozione internazionale tese a valorizzare le attività della Commissione per le adozioni internazionali e il supporto dei servizi sociali, affinché si possa meglio valutare quali siano le effettive modifiche da attuare, soprattutto nella fase conclusiva che si svolge davanti al Tribunale dei minorenni quando il bambino arriva in Italia. Molte le criticità che sorgono in questo momento soprattutto per ciò che concerne le cosiddette "restituzioni" riferendosi con ciò ai casi di fallimento delle adozioni internazionali in cui i bambini affidati vengono rifiutati dalla famiglia che li ha accolti per un mancato inserimento e restituiti, quando la famiglia ne chiede l'allontanamento.

Nel considerare tutti i fattori che possono però generare un fallimento adottivo si deve tener conto della complessità del vissuto di ogni bambino; la sua storia personale è la base per comprendere i suoi bisogni, le sue paure, per costruire attorno a lui un ambiente accogliente e favorevole al cambiamento.

Tutte le esperienze del pre-adozione, che il bambino ha vissuto, dall'abbandono o da quelle definite "esperienze sfavorevoli", sono da ritenersi come altamente condizionanti nel rapporto futuro tra il bambino adottato e i suoi genitori adottivi, pertanto la famiglia che decide di accettare queste variabili deve rendersi disponibile ad accettare il cambiamento¹⁴. Se nell'evolversi della dinamiche familiari questo elemento non riesce ad integrarsi con tutti gli altri, il rischio che si corre è mettere in crisi l'adozione in termini non prevedibili.

Nell'accezione più comune il termine "rischio" ha connotazioni dal carattere negativo. Nella prospettiva relazionale, invece, il rischio è visto come «tensione specifica tra risultati che si vogliono ottenere e opportunità per ottenerli, tra sfide da gestire e risorse disponibili a tal scopo (Donati, 1990)»¹⁵. In questa prospettiva, quindi, il rischio può assumere una determinazione in positivo o in negativo, a seconda che le risorse siano sufficienti oppure no rispetto al rischio stesso.

Nelle adozioni il rischio, nella sua accezione più negativa, può evolvere nel "fallimento", ossia nella fine della relazione adottiva con il conseguente allontanamento, transitorio o definitivo, del minore dal nucleo familiare; tuttavia ci sono fallimenti dell'azione che non sempre rientrano nella sfera giuridica, ovvero non sempre si concludono con un decreto finale dell'autorità giudiziaria, ma compromettono irrimediabilmente la relazione tra genitori e figlio.

Nell'ambito della ricerca sui fallimenti adottivi, il termine ha diverse connotazioni e si suole così classificarlo:

- fallimento prima dell'adozione, ovvero la revoca dell'affidamento pre-adottivo nell'adozione di minori (nazionale ed internazionale);
- fallimento dell'adozione in casi particolari, ovvero cessazione della responsabilità genitoriale e la revoca dell'adozione in casi particolari;
- fallimento nell'adozione di maggiorenni, ovvero revoca dell'adozione;
- fallimento nel post-adozione, ovvero allontanamento dalla famiglia adottiva, nuova dichiarazione di adottabilità, nuova adozione.

¹⁴ D. Scarpa, "Parlare con gli sconosciuti", intervento al seminario nazionale "Formazione nel post-adozione e globalità del percorso adottivo", Istituto degli Innocenti, Firenze 2007.

¹⁵ N. Tarroni, *Il traguardo dell'adozione e le sue sfide*, FrancoAngeli, Milano 2009, pp. 18-22.

Infine, occorre ricordare che anche il ruolo della coppia genitoriale, le motivazioni di fondo che hanno spinto i coniugi a desiderare un'adozione, la loro capacità di gestire il nuovo contesto familiare, non meno la loro capacità di accogliere il bambino con la sua diversità, il suo passato, il suo bisogno di sentirsi amato e accolto, hanno un ruolo determinante affinché l'adozione abbia un esito positivo o negativo. Nella fase preadottiva l'aspirante coppia genitoriale è affiancata dal supporto degli operatori dei servizi sociali che a vario titolo preparano e formano i futuri genitori.

Il lavoro di questi specialisti è determinante per la realizzazione di ogni adozione, poiché attraverso le loro specifiche competenze professionali potranno valutare l'idoneità della coppia all'adozione, e nel periodo successivo sostenerla per prevenire il fenomeno dei fallimenti adottivi¹⁶.

3. Riflessioni conclusive: dalla crisi di un sistema le possibili risoluzioni

L'istituto dell'adozione non può essere considerato solo sul piano giuridico, poiché investe una pluralità di soggetti e di competenze professionali, tanto da poter sostenere che il fallimento di un'adozione può mettere in crisi, sia in senso negativo sia positivo, un intero sistema sociale.

Appurare un *fallimento adottivo* significa far riferimento non solo ai casi di allontanamento definitivo dei figli dalla famiglia, ma anche a tutti quei casi che non sono classificabili come falliti, nel senso giuridico del termine, ma falliti dal punto di vista di un adeguato scambio di relazioni tra genitori e figlio. La dinamica relazionale, infatti, gioca un ruolo determinante poiché non bastano le *buone relazioni* tra genitori e figlio per garantirgli un'adeguata integrazione nel contesto familiare, ma è necessario mettere in atto, da parte dei genitori, un atteggiamento di apertura tra il passato e il presente della storia dell'adottato, per dargli la possibilità di affidarsi in maniera totale a loro e alla realtà circostante.

Va qui ricordato che ogni famiglia attinge alle sue risorse nascenti, alle relazioni che si compongono, alla capacità di costruirle e preservarle. Naturalmente la famiglia adottiva e il contesto sociale in cui risiede non sono esenti da queste dinamiche, anzi la riuscita o il fallimento del percorso adottivo va attribuito anche al sostegno delle forze esterne, ovvero ad una sorta di *adozione sociale* per la quale la comunità si rende disponibile ad accogliere gli elementi di novità e diversità di cui è portatore l'adottato.

¹⁶ *Ibidem*.

Questo meccanismo è inevitabile poiché l'adozione, pur essendo una scelta che riguarda in primo luogo la coppia, inevitabilmente si ripercuote anche all'esterno coinvolgendo la comunità in cui la famiglia è inserita, che dovrà attivarsi per tutelare le sue relazioni interne in connessione con quelle esterne degli altri sottosistemi, in un movimento dinamico tra sfera pubblica e privata, tale da poter mantenere le giuste distanze di apertura e chiusura con il mondo esterno. Un'integrazione dell'adottato in una società caratterizzata dall'identità razziale dipende innanzitutto dall'accettazione dell'identità fisica del figlio da parte dei genitori adottivi. A volte accade che la diversità, con riferimento all'adozione internazionale, non sia ben accolta, poiché il *diverso* genera confusione e diffidenza, legando la figura dell'adottato a quello dell'immigrato. In questa prospettiva, l'adozione e la transizione all'età adulta diventano eventi ad alto rischio psicosociale, poiché il senso di inadeguata capacità di affermarsi in una società monoetnica porta allo scontro e allo sconforto.

La filiazione adottiva, quindi, rispetto a quella naturale, si accompagna ad un processo di separazione-individuazione dalla famiglia più complesso, poiché deve tenere conto del problema delle origini. Per i figli adottati questo passaggio può assumere connotazioni dolorose, poiché la memoria dell'abbandono rimane nel vissuto intrapsichico e può interferire con il successivo processo di maturazione.

Nella pratica dell'adozione, pertanto, si innestano il vissuto dell'adottato con i vissuti della coppia genitoriale. La peculiarità delle relazioni familiari rende conto delle complessità delle dinamiche in gioco, che devono incastrarsi a rinforzo di quello che è stato chiamato *patto adottivo*.

Questo processo di cambiamento e di adattamento nella famiglia adottiva è un fenomeno che non può rimanere isolato dal resto del mondo ma, come abbiamo visto, fin dal suo esordio deve far riferimento alle istanze istituzionali chiamate in causa, che giocano anche un ruolo forza nella buona riuscita dell'adozione.

La linea di demarcazione tra quelle che sono le *istanze burocratiche* imposte dai Legislatori dei vari Stati a tutela dell'istituto dell'adozione e le *istanze umane* che sottendono l'adozione stessa e che animano i desideri, i bisogni e le aspettative dell'adottato e della coppia adottante, oltrepassa il limite di ogni singolo soggetto chiamato in causa per porsi su un piano di cooperazione che può definirsi *globale*.

Ecco perché definire l'adozione *patto sociale* significa puntare sulla qualità delle relazioni dei soggetti coinvolti, qualità che, per forza di cose, deve

far leva sull'assunzione di responsabilità, sul dovere morale del proprio ruolo assunto, che sia in grado di generare quella fiducia reciproca necessaria per elaborare interventi a favore delle famiglie adottive; di conseguenza si può sostenere che il *fallimento adottivo*, nella sua connotazione negativa, può considerarsi anche la manifestazione di una mancata integrazione tra le famiglie adottive e il sistema sociale, intendendo per sistema sociale il Tribunale, i servizi sociali sottesi, la scuola, ecc.

Un fallimento adottivo, nelle sue diverse declinazioni, che vanno dall'intrinseca proprietà giuridica fino a quella di un'inadeguata relazionalità tra genitori e figlio, rischia di porsi come *punto di non ritorno* da quella che abbiamo visto essere la linea di demarcazione tra istanze burocratiche e istanze umane.

La crisi adottiva si ripercuote, innanzitutto, sull'identità personale del bambino o dell'adolescente, determinandone una rottura della rappresentazione del sé nel sociale, mentre dal punto di vista della coppia genitoriale provoca un senso di inadeguatezza del ruolo assunto. La chiave di volta, in senso positivo, dinanzi la crisi di un'adozione, capace di generare una riflessione su cosa è mancato e su cosa può ancor essere fatto per costruire un'adeguata relazione di fiducia tra genitori, figli adottivi e Istituzioni, rimanda alla necessità di riconoscere i propri limiti per operare un cambiamento nella comunicazione reciproca tra i diversi soggetti. Una riflessione sull'importanza del dialogo e dello scambio fiduciario tra gli attori coinvolti nell'iter dell'adozione deve puntare, innanzitutto, alla progettazione di politiche sociali in grado di prevenire i fallimenti adottivi.

Un punto di partenza è senza dubbio la messa in atto di interventi di sensibilizzazione per promuovere una cultura dell'adozione; ma ciò non basta. Quello che pare essere importante è il sostegno alle famiglie nelle varie fasi dell'iter adottivo e ciò implica il mettere in moto l'intero *sistema sociale* che deve rimandare sempre la sua attenzione al benessere del bambino e dell'adolescente adottato.